

QUESTIONE PENSIONAMENTI CLASSE 1952

INTEGRAZIONE

Ad integrazione del comunicato del 19.03.2012, si chiarisce che i requisiti anagrafici sono quelli maturati alla data del 31.12.2012.

Il termine del 30.03.2012, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, valido per coloro che saranno posti in quiescenza a far data dall'1.09.2012, non si ritiene perentorio per coloro che andranno in pensione dall'1.09.2013.

Infatti, la modifica intervenuta in forza del d.l. 138/2011 consente al personale della scuola e accademico la cessazione dal servizio "*dall'anno successivo*" a quello in cui i requisiti sono stati maturati. Nulla dice in merito alla scadenza in cui il suddetto personale dovrà presentare domanda.

Che non potrà essere, evidentemente, quello del 30.03.2012.

Per l'effetto, i nati del 52' potranno inoltrare la domanda di richiesta di collocamento in pensione anche dopo tale data.

Si ricorda, che se venissero applicati i nuovi requisiti il suddetto personale maturerebbe la possibilità di cessare dal servizio a partire dall'a.s. 2016/07, sia per l'accesso al pensionamento anticipato che per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art.24 del d.l. 201 del 6 dicembre 2011.

Si allega alla presente fac-simile di domanda da inviare con raccomandate aa/rr ai soggetti ivi indicati in epigrafe.

Roma li 27 marzo 2012

Avv. Tommaso de Grandis

DOCUMENTI DA RICHIEDERE

- 1- Verifica della maturazione dei raggiunti requisiti di cui alla Tabella B della legge 243/04 e s.m.i.
- 2- Fotocopia della domanda di pensione on-line o cartacea
- 3- Autodichiarazione dei servizi e degli anni di servizio
- 4- Fotocopia del decreto di ricostruzione di carriera
- 5- Fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale
- 6- Scheda dati anagrafici
- 7- Firma mandati